



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 560 DEL 12 giugno 2019

OGGETTO: - Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentata dall'Ordine degli Architetti, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano – Procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara per la ricerca di un professionista a cui affidare l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, per la costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado - Importo a base di gara: euro 229.482,26 – S.A.: CUC Comune di Zibido San Giacomo.

PREC 66/19/S-PB

Il Consiglio

VISTA l'istanza singola di parere di precontenzioso, acquisita al prot. n. 20696 del 12 marzo 2019, presentata dall'Ordine degli Architetti, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano, con la quale sono state segnalate alcune presunte “criticità” relative alla procedura di gara in oggetto;

CONSIDERATO che la predetta istanza può essere decisa secondo la procedura semplificata di cui all'art. 11, comma 5, del nuovo ‘Regolamento in materia di pareri precontenzioso di cui all'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50’, pubblicato in G.U. n. 22 del 26 gennaio 2019;

VISTO l'avvio dell'istruttoria effettuato in data 12 aprile 2019;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

RILEVATO che, con delibera n. 195 del 13 marzo 2019, l'Autorità ha chiarito che “la legittimazione alla presentazione delle istanze di precontenzioso da parte delle associazioni di categoria ... è ammessa nei limiti della legittimazione delle associazioni medesime a impugnare atti concernenti i singoli associati, ovvero solo ove gli stessi concretizzino anche una lesione dell'interesse collettivo tutelato da tali associazioni; condizione, quest'ultima, che è onere dei soggetti istanti comprovare puntualmente a pena di inammissibilità”;

CONSIDERATO che la suddetta condizione non può ritenersi sussistente relativamente alla contestazione del fatturato minimo richiesto per la partecipazione alla procedura, atteso essa non concretizza una lesione dell'interesse dell'intera categoria, trattandosi piuttosto di un aspetto rispetto al quale non si può *a priori* escludere la sussistenza di conflitti interni all'ente, dal momento che potrebbero esservi alcuni soggetti iscritti all'Ordine in possesso del richiesto fatturato (dunque, non aventi interesse alla sua contestazione); pertanto, l'istanza va *in parte qua* dichiarata inammissibile ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO che le restanti censure sono inammissibili ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. e) del Regolamento, in quanto di contenuto generico. A tale riguardo, si osserva che sia il modulo recante l'istanza di parere, che la memoria ad esso allegata, così come la cd. checklist dell'Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria, non contengono la formulazione di quesiti di diritto specifici sottoposti alla valutazione dell'Autorità. Invero, il Consiglio dell'Ordine si è limitato a riportare, in termini del tutto generali, le criticità riscontrate nella documentazione di gara senza illustrare in modo circostanziato i quesiti per i quali è richiesto il parere. A titolo esemplificativo, si osserva che la contestazione dell'importo a base di gara (per la mancata applicazione del D.M. 17/06/2016 cd. Decreto Parametri) viene motivata riferendo che il *“valore delle prestazioni dichiarato 409.789,74 euro ERRATO, mancano molte prestazioni”*, senza formulare alcun quesito specifico né fornire argomenti fattuali a supporto della contestazione;

RILEVATO, infine, che la censura relativa alla violazione dei termini minimi per la presentazione delle offerte - sebbene sia ammissibile - è infondata, atteso che la stazione appaltante ha successivamente prorogato i termini di presentazione delle offerte, posticipando la scadenza delle stesse dal 21/03/2019 al 5/04/2019 e procedendo ad una nuova pubblicazione del bando di gara (come dimostrato dalla documentazione allegata alla memoria del Comune);

CONSIDERATO che il termine di trentadue giorni assegnato dal Comune di Zibido San Giacomo per presentare le offerte (dal 4 marzo 2019, data di pubblicazione del bando, al 5 aprile 2019, termine per la presentazione delle offerte a seguito del differimento) risulta legittimo, ai sensi dell'art. 60, comma 2-bis, del d.lgs. n. 50/2016 (secondo il quale *“le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1”* di trentacinque giorni *“nel caso di presentazione di offerte per via elettronica”*).

Il Consiglio

Ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante conforme alla normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 19 giugno 2019

Il Segretario Maria Esposito